

## XIV

La sommaria esposizione delle parti principali del Libro I del progetto di Codice penale ci porta a formulare questa conclusione pratica, che se accolta dal legislatore, deve aggiungere ulteriori pregi ai molti già che adornano l'insigne opera dell'on. Zanardelli, perchè si renderà più probabile e più sollecito l'accordo tra la scienza e la legge, quell'accordo a cui tutti, giuristi e non giuristi, debbono aspirare per salvaguardare la società dal delitto e per ottenere che questo scemi sempre più di intensità e di quantità.

Domandiamo quindi che il progetto, accolga le scuole industriali e le colonie agricole pei delinquenti minorenni; stabilisca un trattamento speciale pei recidivi; dia più larga parte e sanzione vigorosa al principio del risarcimento del danno alle vittime del reato secondo i criterii ed i modi che sono suggeriti dalla scuola criminale positiva; punisca il tentativo nel caso che gli atti compiuti rivelino già chiaramente la temibilità del delinquente, e il reato mancato, quanto il reato consumato; tenga conto nell'ammettere la *desistenza* o pentimento del fine propostosi dal delinquente per la punibilità della lesione che questo avesse già compiuto; segua anche in materia di complicità e dei rei di più delitti il criterio della temibilità del delinquente, considerando i secondi al pari dei recidivi; modifichi le norme che riguardano l'applicazione della legge penale nei rapporti internazionali per modo di ottenere con maggiore ampiezza e stabilità il principio della solidarietà fra i popoli civili; autorizzi il giudice a surrogare la pena meno disonorante a quella disonorante, quando l'impulso del reato non è ignobile; renda obbligatorio il ricovero dei delinquenti dichiarati irresponsabili o semi-responsabili nel manicomio criminale; abolisca infine la prescrizione della condanna penale, salvi casi particolari, dando per questi norme opportune.

Quasi tutte queste riforme e quelle che siamo venuti esprimendo nel corso di questo scritto e le altre ancora che si leggono nelle opere della scuola criminale-positiva ci paiono attuabili, senza turbare l'ordine e l'armonia del progetto, senza sovvertirne i principii fondamentali, tanto più che parecchie fra esse sono già in uso presso altre legislazioni.

(Marzo 1888).

AVV. C. CAVAGNARI.

### Obolo di Carità

...~...~...

O plebe del denar che ti circondi

L'epa di floscia e non sudata grascia,

Che t'infingi Vestale e sei bagascia,

Che al vizio l'usurato aver profondi,

Che diguaizzi nell'orgie e lezzo effondi,

Qual subito dolor t'assale e accascia?...

Torci, deh! torci il guardo infido, e lascia

Che a tanto duol ben altro cor rispondi.

Riponi pur la facile moneta;

Dal pio elenco il nome tuo cancella,

Che non creduta è tua pietà insueta.

Questa pietà che ti commove il petto,

Di che t'ammanti ad arte e ti fai bella,

Oh! questa tua pietà mi fa dispetto.

(Dai «Lampi»)

C. F. RISI.

## LE FORME SOCIALI NEI POPOLI LATINI

LETTERA AL D.<sup>o</sup> COLAJANNI

La recensione che il Dott. Napoleone Colajanni ha pubblicato nel nostro fascicolo 6<sup>o</sup> (maggio) intorno a un recente lavoro dell'on. deput. F. Cagnola (1) ha provocato la seguente lettera, che *Cuore e Critica* — periodico « di discussioni » — è felicissimo di ospitare, tanto più che per l'on. dep. F. Cagnola, uno de' pochi instancabili propugnatori delle autonomie comunali in Italia, noi nutriamo antica stima e simpatia.

I COMPILATORI.

Roma 1 luglio 1888.

*Pregiatissimo Dottore,*

La ringrazio della *Rivista* speditami e più dei benevoli e lusinghieri apprezzamenti sul mio lavoro in corso. Farò tesoro delle sue osservazioni, ma frattanto, mi permetta che ne discorra un pò a lungo con una persona come Lei colta e gentile.

I suoi appunti, non dirò critiche per la cortesia che li informa, si ridurrebbero a tre: e cioè tendenza in me al collettivismo, sebbene non lo dica: — mancanza di sintesi: oscurità di stile; difetti quest'ultimi due che nuocciono alla chiarezza del lavoro. Per lo stile ha pur troppo ragione, e per quanto mi studii di migliorarlo, vedo che non mi riesce per cause psichiche, che non è luogo di determinare. Dirò degli altri appunti.

I. Dal partito collettivista mi separano, a parte i dettagli, due gravi dissonanze. Questa dottrina disdegna di commettere la proprietà all'uomo, nè individuo, nè a quelle sue unioni che la fanno valere come strumento proprio, al modo che era ed è nelle *comunitates* primitive. Vuole sostituirvi enti astratti, Comune, Stato, con potestà necessariamente dispotiche. Così pensando il partito collettivista subisce, a mio pensare, le alterazioni nell'apprezzamento del vero che discendono dalle evoluzioni sacerdotali ed imperiali. — Alle difficoltà che si presentano colla proprietà assegnata all'uomo come suo accessorio, non si ricercano rimedii che scaturiscano dalle qualità degli uomini consociati, ma si preferisce di provvedere mantenendo dottrinalmente la separazione. Estendono cioè anche al campo economico la abdicazione dei diritti dell'uomo in potestà, che si intendono distinte, superiori, e quindi estranee alle loro consociazioni, e che invece di essere organi sacerdotali od imperiali si concretano negli enti astratti col nome di Comune, di Stato, senza mutare di essenza, di essere cioè assorbenti di ogni diritto deliberativo ed esecutivo, esercitati su dei soggetti, che abdicarono ogni autonomia.

Poi io non spero affatto rimedio dallo Stato e dal concentrare in esso poteri sconfinati, mentre penso al contrario che Stato, poteri accentrati, governamentalismo, sono i più gravi ostacoli materiali e morali ad incamminare le soluzioni sociali per vie rapide e sicure, senza catastrofi ed

(1) *Pensieri sulla ricostituzione delle forme sociali libere nei popoli latini*, Roma, pag. 152 — La recensione del Colajanni aveva per titolo: « Di uno studio recentissimo sul Collettivismo. »